



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 aprile 2013

Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, delle L.R. in materia e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art.2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - g. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 del Testo Unico n.152/06 e art.2, comma 1, lett.e) ed f) del DPR 15 luglio 2003, n.254.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Testo Unico 152/06 e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
 - b) dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);
 - c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - d) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.Il presente Regolamento disciplina, altresì, i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il gestore del servizio e l'utenza privata.
4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.3

Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4

Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.Il Comune d'intesa con il soggetto gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5

Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art.6

Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni.

TITOLO 2 : DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
- i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro L manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella

definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. Centro di raccolta: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d. Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8

Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono rifiuti urbani:

- a. 1 rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*");

- vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- vii. Rifiuti da Ap^parecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
- c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
- d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e all'esterno delle rive dei corsi d'acqua;
- e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
- Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre ed alle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.
- Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art.9

Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. il vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
- e. Rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente:
 - i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - ii ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Gestore del servizio apposita

convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a TIA;
f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n.152/2006 limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrati e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3.1 riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.

4.1 rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.10

Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:

i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;

ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

iii. fortemente maleodoranti;

iv. eccessiva polverulenza.

d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.

e. siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

a. rifiuti costituiti da pneumatici;

b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

c. rifiuti di imballaggi terziari;

d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 9 sono i seguenti:

che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

◀ imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

◀ contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

◀ sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;

◀ cassette, pallets;

◀ nastri adesivi;

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;

Sono comunque esclusi dalle assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- ◀ macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- ◀ macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- ◀ automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- ◀ rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- ◀ rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- ◀ rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

3. sono esclusi tutti i rifiuti speciali (classificabili con codici CER diversi dal 20) derivanti dalle lavorazioni e/o processi produttivi delle attività industriali e dei servizi.

Per i rifiuti di cui al presente articolo i produttori dovranno produrre su richiesta del Comune copia dei MUD e/o dei formulari di avvenuto smaltimento-recupero dei rifiuti prodotti.

Art.11

Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'ad, 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.

2.1 rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

Art.12

Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 9 sono i seguenti:

- ◀ una produzione massima in Kg/mq per anno risultante per le categorie dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, limitatamente ai locali e/o aree operative artigianali e industriali adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Art.13

Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzioni o contratti di smaltimento con soggetti autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 9.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative

superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice dei rifiuti;

B) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B.1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

B.2. specificazione dell'attività svolta;

B.3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B.4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B.5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa, comunque, la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;

B.6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B.7. superfici aziendali complessive;

B.8. numero di addetti complessivi;

B.9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

Per i rifiuti residuati da lavorazioni, o, comunque, derivanti da sale di lavorazione di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti B.1., B.2., B.3., B.6., B.7., con fini statistico-conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento. La documentazione, di cui sopra, dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere nelle scale 1:200 – 1:500, ma, comunque, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici, aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 14

Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni della normativa regionale in materia, in particolare prevedendo:

a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relative ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;

b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;

c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso

l'utente.

2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

3. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente Regolamento.

Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà, comunque, disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art. 15

Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;

b. Raccolta con contenitori stradali raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;

c. Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.

d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari:

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. Per favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, multimateriale leggera (plastica e lattine), vetro, frazione organica, frazione residua, imballaggi in legno, ingombranti, RUP (pile esauste, toner e cartucce usati, farmaci scaduti).

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Le modalità ed i sistemi di raccolta sono determinate dal piano industriale.

Nel caso in cui venga richiesta al soggetto gestore del servizio la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, elencati nell'art.8, questi è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo od alla produzione di energia. In caso affermativo la richiesta di convenzione viene sospesa e il produttore di rifiuti è invitato a verificare l'esistenza di specifici utilizzatori.

Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti ad impianti provvisti di pesa per la redazione del par-dovuto registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite nella normativa redazione del MUD.

Art. 16

Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità, si individua nella raccolta differenziata di tipo integrato, con priorità alla componente organica, la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Sono attivate le seguenti raccolte differenziate:

- raccolta porta a porta della carta congiunta da utenze domestiche e uffici; raccolta porta a porta del cartone da utenze commerciali;
- raccolta porta a porta della frazione multimateriale leggera da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione multimateriale leggera da utenze commerciali;
- raccolta porta a porta del vetro da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta del vetro da utenze commerciali;
- raccolta porta a porta della frazione organica da utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione organica da utenze commerciali;
- raccolta porta a porta della frazione residua presso le utenze domestiche;
- raccolta porta a porta della frazione residua presso le utenze commerciali; raccolta di pile esauste;
- raccolta di farmaci scaduti;
- raccolta rifiuti ingombranti (compresi i RAEE);
- raccolta degli imballaggi in legno.

La frequenza di raccolta, le modalità, gli orari di conferimento dei suddetti rifiuti, saranno in linea con il Piano Industriale vigente, salvo modifiche migliorative concordate con il gestore del servizio e comunque disciplinate da apposita Ordinanza Sindacale.

Art.17

Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

È consentito al Comune, ovvero al gestore del servizio, dietro richiesta dell'utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati. Fermo restando il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio, il Comune ovvero il gestore del servizio dovrà percepire dall'utente il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti per il maggiore onere sostenuto. Il lavaggio periodico e la disinfestazione del contenitore sono a carico del gestore del servizio.

È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da non arrecare alcun intralcio alla circolazione veicolare e disturbi alla cittadinanza.

2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 18

Collocazione dei contenitori

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 350 metri dalle utenze servite.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi, destinati a portatori handicaps, e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, i supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - c. ingressi di farmacie;
 - d. ingressi di scuole, asili, ospedali.
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso contenitori di rifiuti urbani collocati, temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm."
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, della Municipalità interessata, e dell'Ufficio Suolo e Verde pubblico.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei

contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 19

Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente dal gestore del servizio, secondo quanto previsto dal piano industriale.

Art. 20

Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

2. Il Gestore mette a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRO DI RACCOLTA

Art. 21

Centro di raccolta comunale

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblico il sito ove è installato il centro di raccolta comunale.

3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.

4. Il centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio o da un suo delegato purché ne abbia titolo ai sensi di legge.

Art. 22

Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire del centro di raccolta.

3. Non potranno in ogni caso accedere al centro di raccolta, gli utenti non domestici per i quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti assimilati.

4. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

5. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso del centro di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 23

Rifiuti ammessi al centro di raccolta

1. Gli utenti possono conferire nel centro di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.

2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzativo per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta.

Art. 24

Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.

2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare e collaborare con l'utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.

4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi in centro di raccolta.

5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 25

Obblighi dell'utente del centro di raccolta

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei centri di raccolta o all'esterno degli stessi.

2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei centri di raccolta.

3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei centri di raccolta.

4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.

5. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 26

Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27

Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in Materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 28

Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 29

Esclusioni dalla convenzione per l'autocompostaggio

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche;
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 30

Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc. 2. L'utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli appositi contenitori stradali, oppure presso i centri di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO

Art.31

Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 32

Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.

2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:

- a. le strade e le piazze, i ponti compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
- b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque I
- d. le aree del cimitero;
- e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
- f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, tentai viali;
- g. le rive dei corsi d'acqua e dei canali;
- h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

3. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune di Nocera Inferiore la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.

4. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

5. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, degli edifici comunali e dei plessi scolastici comunali, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti abbandonati nel territorio comunale.

Art.33

Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:

a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, campi, calli e campielli ed aree pubbliche;

b. lavaggio stradale;

c. operazioni di diserbo stradale;

lavaggio , espurgo e disostruzione di tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, fontanelle;

f) pulizia , lavaggio e sanificazione dei sottopassi pedonali;

d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;

e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

f. pulizia del selciato cittadino che, a seguito del manifestarsi con più incidenza di fenomeni di allagamento, presenti la formazione di depositi di materiali, sostanze e/o organismi che rendano pericoloso il transito dei passanti;

g. pulizia dei fossati comunali.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune nel rispetto del presente Regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati nel presente Regolamento e nel piano industriale..

Il Comune, nel rispetto del Codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia locale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

Al contratto di servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche con il settore di appartenenza, secondo la classificazione sotto indicata, dove il gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento.

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale in linea con il Piano Industriale vigente.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura del gestore, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art. 34

Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private

aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art.35

Uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è, comunque, vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 36

Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, carrellati, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Il servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti si svolge secondo le modalità e le frequenze stabilite nel Piano industriale.

Art.37

Nuove norme concernenti il personale addetto al Servizio

Oltre al rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- ◀ adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- ◀ utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- ◀ sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008;
- ◀ prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- ◀ segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;

◀ segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.

Al personale di cui trattasi è vietato:

- ◀ accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- ◀ appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito quale rifiuto al servizio.

Art. 38

Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto

L'Amministrazione Comunale, ovvero il gestore, oltre al rispetto del Contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a:

- ◀ fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale;
- ◀ assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali, ove necessaria.

Art. 39

Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.

2. È consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale. È unicamente consentita la distribuzione di volantini elettorali e/o pubblicitari nelle buche delle lettere o direttamente presso le abitazioni dei cittadini, o negli Uffici SOLO se stampati su CARTA RICICLATA.

Art. 40

Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 41

Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 42

Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, écc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò possa diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art. 43

Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.

3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.

4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o, comunque, antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 44

Esercizi stagionali, piscine ecc.

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, ecc., devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.

3. I titolari di esercizi stagionali, piscine ecc. devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

4. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 45

Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 46

Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art.47

Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Dovrà, altresì, far pervenire, all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal termine dei lavori, idonea documentazione relativa allo smaltimento dei materiali di risulta.

TITOLO 8: RIFIUTI SPECIALI

Art.48

Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e, pertanto, non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Chiunque fa richiesta al Comune di avviare lavori edili sul territorio comunale, dovrà allegare alla DIA/SCIA, alla richiesta di permesso di costruire e, comunque, ad ogni titolo autorizzatorio, rilasciato dal Comune, il quantitativo presunto di materiale da smaltire ed i relativi codici CER o in alternativa il contratto con impresa specializzata. Al termine dei lavori, dovrà presentare copia di tutti i formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante i lavori; in caso contrario verrà elevata sanzione secondo lo schema allegato al presente regolamento.

TITOLO 9: DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art.49

Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato.

I rifiuti pericolosi individuati sono:

- ◄ solventi;
- ◄ acidi;
- ◄ sostanze alcaline;
- ◄ prodotti fotochimica;
- ◄ pesticidi;
- ◄ tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- ◄ apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- ◄ oli e grassi pericolosi;
- ◄ vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- ◄ detersivi contenenti sostanze pericolose;
- ◄ medicinali citotossici e citostatici;
- ◄ batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio;
- ◄ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi;
- ◄ legno contenente sostanze pericolose.

Per il conferimento di questi rifiuti sarà predisposta apposita area all'interno dell'isola ecologica.

TITOLO 10: ATTIVITA' DI GESTIONE NON PROFESSIONALE

Art. 50

Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.

2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Le associazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale del Volontariato, che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Le associazioni di volontariato interessate dovranno presentare apposita richiesta, allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intendono raccogliere, le modalità di raccolta, nonché concordare con il Comune le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei propri addetti

Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, la gestione dell'isola ecologica i,Fosso Imperatore potrà essere affiancata da una associazione di volontariato o da una cooperativa

che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, restando a cura delle associazioni e/o operative adottare ogni specifica iniziativa in linea con le norme di sicurezza a tutela dei propri associati che a vario titolo opereranno presso l'Isola Ecologica.

Art. 51

Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:

- a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- b. la durata della convenzione;
- c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
- d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia

Art. 52

Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.

2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.

3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;

- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 — imballaggi in carta e cartone 200101 — carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 — imballaggi metallici 200140 — metallo
Plastica	150102 — imballaggi in plastica 200139 — plastica
Vetro	150107 — imballaggi in vetro 200102 — imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 — abbigliamento 200111-- prodotti tessili

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53

Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.C.) e gli Ispettori Ambientali (istituite dal Comune). Il Comune di Nocera inferiore si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 54

Ispettori ambientali: Finalità

Il Comune istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale, a mezzo la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Le competenze dell'Ispettore Ambientale sono:

- 1) Informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
- 2) Controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti e all'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti definito nel presente Regolamento;
- 3) Vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 198 del Testo Unico 152/06;
- 4) Accertamento delle violazioni alle disposizioni del Testo Unico 152/06 e del presente Regolamento;
- 5) Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche);
- 6) Accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal fine il verbale di accertamento, identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido; il verbale di accertamento ha l'efficacia prevista dagli art. 2699 e 2700 del codice civile;
- 7) Controllo sull'evasione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o sulla corretta denuncia o dichiarazione dei dati relativi al computo della stessa tariffa;
- 8) Rilevazioni statistiche sulla percezione di customer satisfacion inerenti i servizi ambientali svolti.

Per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti, viene istituita la figura dell'Ispettore Ambientale.

Art.55

Volontarietà del servizio

Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed, in particolare, in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art.56

Figure costituenti il servizio di volontariato

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziarie alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente disciplinare, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune ed anche i dipendenti del soggetto

Gestore del servizio per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
I soggetti di cui sopra dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art.57

Definizione di ispettore ambientale comunale

L'ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.

Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art.58

Nomina ad ispettore ambientale comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati deputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale dinanzi ad una apposita commissione.

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 36 ore. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del totale delle ore di corso.

Art.59

Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato i 65 anni;
- godere di diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica - venatoria ed ittica;
- di essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto della ASL competente.

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione.

L'Ispettore ambientale volontario comunale, in sede di contestazione di leggi, regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile la disponibilità delle giornate e gli orari, ed assume espressamente i rischi connessi all'attività, manlevando il Comune e/o il soggetto Gestore da qualsivoglia responsabilità.

Art.60

Incarico di ispettore ambientale volontario comunale

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con decreto del Sindaco cori' le modalità descritte.

Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di Competenza. Ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato. L'ispettore ambientale volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All'Ispettore ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento con la scritta "Comune di Nocera Inferiore Ispettore Ambientale". L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia luogo in alcun modo alla costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della legge 11/11/1991 n.266.

Art.61

Doveri dell'ispettore ambientale comunale

L'Ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni deve: - assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il comune e, comunque, non oltre 24 ore dalla compilazione;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio.

Nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria.

Se un volontario viene a conoscenza di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia municipale oppure ai stazione Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza o alle altre Forze di Polizia.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art.62

Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale ecc) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale: di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano un sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dalla attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile proporrà al sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti del presente regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art.63

Compiti del Comune

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari, compatibilmente con la situazione economico finanziaria, e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti. al corretto funzionamento del servizio. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Settore LL.PP. e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia locale. Il Comandante del Corpo di P.L. esercita il controllo sui rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689/81.

Art.64

Corso formativo per aspiranti ispettori ambientali volontari comunali

Il Comune organizzerà i in corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori ambientali volontari comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. L'organizzazione del Corso può essere demandata al soggetto Gestore del Servizio di Igiene Urbana, ma sempre di comune accordo e di intesa con il Comando di P.M. .

TITOLO 12: DIVIETI E SANZIONI

Art.65

Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private. È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modificazioni).

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento. È altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune. I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

È vietato incendiare rifiuti.

Art.66

Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

È fatto divieto di conferire al servizio di raccolta della frazione residua, i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Il verde prodotto negli spazi pubblici sarà trasportato all'isola ecologica dal gestore del servizio: il verde prodotto negli spazi dei privati cittadini potrà essere consegnato dagli stessi all'isola ecologica o al servizio di raccolta ingombranti a domicilio.

Art. 67

Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

E' fatto divieto di conferire al servizio pubblico i rifiuti in maniera indifferenziata.

Art.68

Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari

In adempimento del Testo Unico n.152/06 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati.

Tuttavia ai sensi dell'art. 226 del Testo Unico n.152/06, è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata. In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartone presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc..).

Art.69

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs, n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

i ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONE
Art. 15 comma 13	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art, 15 comma 15	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 23 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 23 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 100.00	€500.00
Art 24 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani	€ 100.00	€500.00
Art 24 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 32 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non	€ 50.00	€ 500.00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37 comma 2	Mancata pulizia dell'area di	€ 100.00	€ 500.00

	posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali		
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40 comma 1 e 2	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00
Art.40 comma 3	Mancata presentazione nei termini di idonea documentazione circa lo smaltimento dei materiali di risulta	€ 250.00	€ 1.000.00

Art.70

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art.71

Disposizione finale

1.11 presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.